

CRITERI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

(STRALCIO DEL VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE)

Criteri generali di valutazione

1. L'elevato numero di domande ed i principi riportati nella Determinazione n. 12296 del 16 ottobre 2013 del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali, impongono alla Commissione, in caso di riscontro di dichiarazioni palesemente incongruenti all'interno delle domande (come, a titolo meramente esemplificativo, dichiarazioni relative a servizio professionale prestato in esercizi commerciali di cui all'art.5, comma 1, della L. 248/06 anteriormente al 12/08/2006, data di entrata in vigore della legge medesima, oppure dichiarazioni relative allo svolgimento di un ruolo professionale in una struttura dove non possa essere svolto tale ruolo), di attenersi alle dichiarazioni rese dai candidati e di segnalare le domande in cui tali dichiarazioni sono contenute ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 9, 10 e 14 del Bando di concorso.
2. Nonostante il bando non preveda esplicitamente la possibilità dei partecipanti al concorso di integrare la domanda presentata dopo la scadenza stabilita per la presentazione delle domande stesse, la Commissione all'unanimità decide, in virtù del principio del ravvedimento operoso e della conseguente attribuzione del minor punteggio, di accettare le dichiarazioni rese dai candidati a correzione della originaria dichiarazione. In analogia, la Commissione decide di accettare eventuali inequivocabili specificazioni rese dal candidato nei campi aperti del modulo di candidatura on-line, quali indicazione della volontà espressa dal candidato di rendere noto alla Commissione quanto specificato al fine di evitare di rendere dichiarazioni mendaci. In tali casi la Commissione interviene modificando il punteggio esclusivamente quando tale modifica consista in una diminuzione del punteggio stesso.
3. I titoli saranno valutati se inseriti nella pertinente sezione del modulo di candidatura on-line compilato fatto salvo la sezione "altri titoli di studio", per i quali la commissione si riserva di poterli riassegnare alle pertinenti categorie C/H.
4. Non potranno essere presi in considerazione eventuali certificati o copie di certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione eventualmente trasmessi unitamente alla documentazione cartacea inviata dai candidati ai sensi dell'art. 5 del bando.
5. Non saranno valutati i titoli desumibili da Curriculum Vitae, eventualmente trasmesso unitamente alla documentazione cartacea inviata dal candidato ai sensi dell'art. 5 del bando.

Criteri di valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale

L'Esercizio Professionale viene dichiarato dal candidato nella domanda on-line e dovrà essere compreso tra le varie categorie riportate alla voce 17.4.della domanda. Professioni diverse o riportate in punti diversi della domanda non saranno considerate.

Non saranno considerati periodi di servizio antecedenti al conseguimento della laurea o all'iscrizione all'Ordine quando richiesta per lo svolgimento della professione.

Ai fini del calcolo del periodo di esercizio professionale, l'ultima data utile è quella di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

La Commissione rileva che i punteggi per l'esercizio professionale vengono assegnati in automatico dalla piattaforma ministeriale con le seguenti modalità:

- nel computo dei periodi valutabili secondo gli articoli sopraccitati, per conseguire l'anno di esercizio professionale, inteso come un periodo di 365 giorni, vengono considerati periodi anche non consecutivi effettuati in attività diverse di cui al comma 3 dell'Art. 5 del DPCM. 298/1994 ed al comma 5 dell'art. 11 del DL 1/2012; il punteggio, pertanto, viene stabilito in base ai giorni;

- sono valutati prioritariamente i periodi professionali che comportano il punteggio più alto, applicando il criterio di "miglior favore" ai candidati, prescindendo dal mero criterio cronologico e tenendo conto delle maggiorazioni previste per i farmacisti rurali, così come previsto all'art. 9 della Legge 221/68 e dall'art. 11 del DL 1/2012, così come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Criteri di valutazione dei titoli di studio e di carriera

Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i punteggi stabiliti dall'Art. 6 del D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298, con le seguenti specificazioni relative ai punti a), b), c), e), ed h):

a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica (laurea principale – punto 6 della domanda on-line):

Voto di laurea	Punteggio attribuito
110 e lode	1,00
110	0,95
109	0,90
108	0,85
107	0,80
106	0,75
105	0,70
104	0,65
103	0,60
102	0,55
101	0,50

100	0,45
99	0,40
98	0,35
97	0,30
96	0,25
95	0,20
94	0,15
93	0,10
92	0,05
da 91 a 66	0,00

In caso di omessa indicazione del voto di laurea non viene assegnato alcun punteggio, considerandolo inferiore a 92 su 110.

b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica (seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica – punto 10.bis della domanda on-line):

con riferimento al punto b), nella corretta interpretazione dei criteri di valutazione dei titoli di studio stabiliti dalla normativa (D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 all'Art. 6 "Valutazione dei titoli di studio e di carriera"), si rileva che il conseguimento di seconda Laurea precisato nella normativa suindicata è chiaramente riferibile ai Diplomi di Laurea rilasciati secondo il precedente ordinamento ed equiparati alle lauree specialistiche/magistrali dei nuovi ordinamenti. Non saranno pertanto valutate lauree triennali.

c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi dell'Art. 80 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382 o dell'Art. 8 della legge 30.11.1989 n. 398:

La commissione, nella valutazione di questi titoli, ritiene di interpretare in chiave evolutiva le indicazioni dell'art. 6 lettera c del D.P.C.M. 30 marzo 1994 n. 298 in quanto il sistema universitario, dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. stesso, ha subito diverse modifiche nelle norme relative alla sua organizzazione, con conseguente introduzione di nuove leggi, che, nel caso non fossero considerate, porterebbero ad una assegnazione di punteggio non equo.

La commissione reputa, inoltre, che il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, pur non espressamente riportato dal D.P.C.M. ma previsto nella domanda on-line,

debba essere valutato nell'ambito dei contributi della lettera c) art. 6 D.P.C.M. 30 marzo 1994 n.298.

In caso di conseguimento del titolo vengono assegnati i seguenti punteggi:

1. per ogni specializzazione accessibile ai laureati in Farmacia o in CTF, a seguito del conseguimento del titolo: punti 0,40 (punto 11.1 della domanda on-line);
2. per il dottorato di ricerca, accessibile ai laureati in Farmacia o in CTF, a conseguimento del titolo: punti 0,30 (punto 11.3 della domanda on-line).

I titoli di studio, conseguiti in un Paese straniero a seguito di studi e ricerche a livello universitario avanzato, devono essere legalmente riconosciuti come equipollenti al titolo italiano.

Nel caso il titolo non sia stato conseguito ma il candidato abbia usufruito di una borsa di studio universitaria per la frequenza delle scuole di specializzazione o per i corsi di dottorato di ricerca, erogata ai sensi:

- o dell'art. 80 del D.P.R. 11.07.1980 n. 382 (punto 11.2 della domanda on-line);
- o degli artt. 1, 2 e 3 della legge 30.11.1989 n. 398;
- o dell'art. 4 legge 3.07.1998 n. 210 e art. 19 legge 30.12.2010 n. 240;

punti 0,06 per anno (per le eventuali frazioni di anno il punteggio verrà attribuito su base mensile); non saranno valutati periodi inferiori a 6 mesi.

Non verranno valutate le borse di studio (dichiarate dai candidati in piattaforma) non chiaramente riconducibili alle fattispecie sopra indicate che identificano espressamente borse di studio universitarie erogate per la frequenza a Scuole di Specializzazione e/o Dottorati di Ricerca.

Il totale massimo del punto c) è di punti 0,4.

e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d'esame (punto 16 della domanda on-line): sono valutate fino a un massimo di punti 0,2. Vengono valutate solo le pubblicazioni scientifiche prodotte a stampa, a partire dal 01/01/2002 fino al 24/01/2013, non si terrà conto di date di accettazione delle pubblicazioni o di pubblicazioni elettroniche.

La Commissione decide di escludere dalla valutazione i poster, le comunicazioni, gli atti o abstracts e i proceedings relativi a congressi/convegni anche se compresi in volumi collettivi, i brevetti e gli articoli pubblicati esclusivamente su riviste elettroniche/on-line; non si valuteranno articoli pubblicati su riviste o testi a carattere divulgativo. Le tesi di laurea e di dottorato non saranno oggetto di valutazione.

Ai fini della valutazione dei lavori scientifici presentati la Commissione considererà attinenti quelli relativi ai seguenti ambiti disciplinari: farmacologia, farmacologia clinica, farmacognosia, tossicologia, bio-medico, tecnica farmaceutica, chimica farmaceutica,

farmaco-economia, farmacovigilanza e legislazione farmaceutica; terrà conto altresì della diffusione e del prestigio della rivista sulla base di indici bibliometrici internazionalmente riconosciuti, quali l'Impact Factor (IF).

Nel caso di lavori scientifici in collaborazione, la commissione considera paritario il contributo dei singoli coautori.

La Commissione per valutare la diffusione e il prestigio della rivista si avvale del Journal of Citation Reports Science Edition 2012 (http://wokinfo.com/products_tools/analytical/jcr/), le riviste comprese in questa banca hanno diffusione internazionale e per ognuna viene riportato l'indice di "Impact Factor" e la sua normalizzazione mediante la suddivisione in quartili nell'ambito di una determinata categoria; da notare che nel caso una rivista appartenga a più categorie viene presa in considerazione la categoria attinente all'area sanitaria. In seguito all'acquisizione di queste informazioni sono pertanto stabiliti i seguenti criteri di valutazione:

Tipologia pubblicazione scientifica	Punteggio attribuito
Articolo su riviste scientifiche comprese nel "Journal of citation reports" appartenente a Q1	0,025
Articolo su riviste scientifiche comprese nel "Journal of citation reports" appartenente a Q2	0,02
Articolo su riviste scientifiche comprese nel "Journal of citation reports" appartenente a Q3	0.015
Articolo su riviste scientifiche comprese nel "Journal of citation reports" appartenente a Q4	0.01
Articolo su riviste scientifiche non comprese nel "Journal of citation reports" o comprese ma con IF=0	0,002
Contributi in Volumi collettivi	0,005
Volume pubblicato come autore singolo	0,02
Volume pubblicato come coautore	0,01

Il totale massimo del punto e) è di punti 0,2.

h) voto con cui si è conseguita l'abilitazione (punto 7 della domanda on-line) e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale:

per quanto riguarda il **voto di abilitazione professionale**, ad esso verrà attribuito punteggio 0,00 quando sia inferiore ai 6,5 decimi, mentre verrà attribuito il punteggio 0,1 (punteggio massimo complessivamente attribuibile per la lettera h) del D.P.C.M. 298/94) quando abbia raggiunto e superato i 6,5 decimi.

In caso di omessa o incompleta (denominatore mancante) indicazione del voto di abilitazione professionale non viene assegnato alcun punteggio.

Per i **master** e corsi di **perfezionamento (punto 12 della domanda on-line)**: sono valutati, a conseguimento del titolo e ove pertinenti all'ambito disciplinare specifico, come segue:

Tipologia master e corsi di perfezionamento	Punteggio attribuito
Master universitario	0,10
Master non universitario	0,05
Corso di perfezionamento universitario	0,10
Corso di perfezionamento non universitario	0,05

Per i corsi e altri titoli in materia di **aggiornamento professionale (punto 15 della domanda on-line)**: sono valutati i corsi NON ECM, conseguiti a partire dal 01/01/2007 fino al 24/01/2013 e pertinenti all'ambito disciplinare specifico o a quello sanitario, come segue:

Titoli in materia di aggiornamento professionale	Punteggio attribuito
Corso non ECM con esame finale non previsto o non superato fino a 20 ore oppure ore non indicate	0,005
Corso non ECM con esame finale non previsto o non superato oltre le 20 ore	0,010
Corso non ECM con esame finale superato fino a 20 ore oppure ore non indicate	0,015
Corso non ECM con esame finale superato oltre le 20 ore	0,020
Diplomi attinenti all'area sanitaria di durata annuale	0,05
Diplomi attinenti all'area sanitaria di durata pluriennale	0,10

La commissione decide di non valutare i corsi di lingua straniera, informatica, sicurezza sul lavoro, pronto soccorso, antincendio.

In caso di attribuzione di punti 0,1 per l'abilitazione professionale, pari al punteggio massimo per la categoria, non si procederà alla valutazione dei corsi di aggiornamento professionale, ivi inclusi master e corsi di perfezionamento.